

PROGRAMMA OPERATIVO ANTINCENDIO BOSCHIVO

ANNO 2014

In attuazione della convenzione-quadro

tra

Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale di Protezione
Civile

e

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile

Direzione regionale per l'Emilia-Romagna

relativamente all'impiego del
CORPO NAZIONALE dei VIGILI del FUOCO
nell'ambito delle competenze regionali in materia di
prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi

Il presente Programma Operativo Antincendio Boschivo anno 2014 viene redatto secondo quanto disposto convenzione quadro stipulata il giorno 24 Settembre 2013 e si articola nella seguente attività:

- ***Concorso della Direzione regionale VVF per l'attivazione degli interventi relativi allo spegnimento a terra degli incendi boschivi***

**MODALITA' OPERATIVE DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI
ATTIVITA' FINALIZZATA ALL'ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI**

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Programma ha per oggetto le attività che afferiscono al piano tecnico organizzativo della campagna antincendi boschivi della Regione Emilia-Romagna, in particolare il potenziamento stagionale dei dispositivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, mediante l'impiego, a cura della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Regione Emilia-Romagna di Bologna:

- di squadre VVF sia in servizio che da richiamare in servizio, sul territorio regionale;

- di personale VVF in servizio presso la SOUP regionale (Sala Operativa Unificata Permanente) istituita in conformità all'art. 7 comma 3 della Legge n. 353/2000.

Le attività previste avranno attuazione nei giorni ricompresi nella fase di attenzione per il rischio di incendi boschivi, al cui interno verranno individuati i giorni ricompresi nella fase di pre-allarme.

Con il presente Programma le parti (Agenzia Regionale di Protezione Civile e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) intendono regolare i rapporti definendo le competenze e gli obblighi da esso derivanti.

ART. 2 - OBIETTIVI

Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi e degli interventi d'urgenza e di emergenza, le parti si impegnano ad assicurare un reciproco scambio di dati ed informazioni riguardanti le attività oggetto del presente Programma, con particolare riferimento alle attività di lotta attiva agli incendi boschivi nel periodo considerato di "massima pericolosità" per gli incendi, nonché l'impiego di mezzi e personale adibito alle suddette attività, in stretta collaborazione con le attività di competenza del Corpo Forestale dello Stato

ART. 3 - RISPETTIVI RUOLI ED ONERI

L'Agenzia Regionale di Protezione Civile fornirà le informazioni inerenti lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi, le condizioni meteorologiche per rischio da incendio boschivo, il supporto per le radiocomunicazioni alternative d'emergenza e ogni altra attività effettuata in coordinamento con il Corpo Forestale dello Stato, e si attiverà, ove necessario, per la richiesta del concorso aereo fornibile dal Dipartimento Protezione Civile - COAU - in attività di estinzione di incendi boschivi.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nell'ambito del piano tecnico organizzativo per il concorso alla lotta agli incendi boschivi, disporrà, a cura della Direzione Regionale VVF Emilia-Romagna, l'impiego di squadre di Vigili del Fuoco, in servizio e da richiamare in servizio sul territorio regionale, e l'impiego di personale VVF in servizio presso la SOUP regionale (Sala Operativa Unificata Permanente) istituita in conformità all'art. 7 comma 3 della Legge n. 353/2000.

Il presente Programma viene redatto a titolo oneroso per L'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che avrà la cura e l'onere degli adempimenti inerenti il finanziamento delle attività disciplinate.

ART. 4 - VALIDITA'

Le attività previste nel presente Programma saranno svolte all'interno del periodo ricompreso nella fase di attenzione per il rischio di incendi boschivi, all'uopo stabilito dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, in accordo con la Direzione Regionale VVF e il Comando Regionale CFS.

Tale periodo, contenente anche il periodo relativo alla fase di pre-allarme per il medesimo rischio, rappresenta quindi la durata della validità del presente Programma, fatte salve eventuali revoche e/o ulteriori proroghe che, a seguito dell'andamento delle condizioni meteo-climatiche, verranno concesse dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

ART. 5 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUL TERRITORIO

A) PERIODO FASE PRE-ALLARME

1. Durante il periodo relativo alla fase di pre-allarme per il rischio di incendi boschivi, determinato e formalizzato con apposito atto del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, d'intesa con il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco e sentito il parere del Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato sulle condizioni di pericolosità di innesco di incendi boschivi e tenuto conto dell'andamento delle condizioni meteo-climatiche, potranno essere attivate sul territorio regionale, per un periodo continuativo di almeno 38 giorni, n. 6 squadre antincendio boschivo, composte da n. 5 unità di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

2. I presidi territoriali in riferimento ai quali verranno riconosciute, con oneri a carico dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, le prestazioni delle n. 6 squadre dei Vigili del Fuoco, con apposito calendario delle turnazioni, verranno comunicati dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco prima dell'inizio delle attività stesse;

3. Le squadre saranno ubicate presso le sedi VV.F. concordate con la Direzione Regionale VV.F. e potranno essere diversamente posizionate dai Comandanti Provinciali VV.F., in base alle esigenze di servizio A.I.B., d'intesa con la SOUP. In funzione delle esigenze rappresentate dalla SOUP le squadre operano anche in ambito extraprovinciale entro i confini regionali;

4. Le n. 6 squadre sono formate ciascuna da n. 5 Vigili del Fuoco permanenti, che effettueranno un servizio diurno di 12 ore (dalle ore 8,00 alle ore 20,00); pertanto i vigili da richiamare in servizio sono in totale n. 30 ;

In base alla gravità della situazione, i Comandi interessati da incendi di bosco, in aggiunta a quelle composte dal personale di turno libero o negli orari in cui esse non sono presenti, invieranno per le operazioni di spegnimento, compatibilmente con le prioritarie necessità del servizio di soccorso ordinario, altre squadre presenti nella turnazione ordinaria e potranno richiamare unità di personale necessarie per la sostituzione del relativo personale impegnato.

5. Le squadre sono dotate - a cura della Direzione Regionale VV.F. - degli automezzi e delle attrezzature idonee, e nel periodo sopraindicato stazioneranno presso le sedi territoriali di appartenenza individuate, costituendo rinforzo nei presidi esistenti, e svolgeranno prevalentemente servizi di estinzione e di prevenzione di incendi boschivi;

6. Le squadre VVF verranno attivate direttamente dal Comando Provinciale, sia in caso di chiamata diretta, sentita la SOUP, sia su richiesta della SOUP, dandone comunicazione alla Direzione Regionale VV.F.;

7. Le squadre opereranno in conformità alle indicazioni impartite e concordate con il Direttore delle operazioni di spegnimento (DOS del Corpo Forestale dello Stato) o con il Responsabile Operativo del Soccorso (ROS del corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) presente in loco, in caso di incendio di interfaccia;

8. Eventuali interventi di emergenza per incendi boschivi che dovessero rendersi necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, saranno disposti direttamente dal CNVVF che ne darà comunque contestuale comunicazione alla S.O.U.P. e alla Direzione Regionale VV.F. per l'assunzione di eventuali ulteriori iniziative di coordinamento;

9. Nelle ore in cui non sono in corso operazioni di estinzione le squadre possono svolgere un servizio di monitoraggio, vigilanza e prevenzione nelle aree interessate da possibili incendi boschivi, secondo istruzioni dei rispettivi Comandi conseguenti ad intese con le componenti territoriali del Corpo Forestale dello Stato;

10. La Direzione regionale VV.F. ed i Comandi provinciali interessati, dovranno essere in condizione di potersi collegare con la Sala Operativa Unificata (S.O.U.P.) dell'Agenda Regionale di Protezione Civile;

11. Le attività delle suddette squadre verranno finanziariamente riconosciute dall' Agenda Regionale di Protezione Civile, esclusivamente in relazione alle

prestazioni effettuate, al costo loro orario di € 20,00, e pertanto l' Agenzia liquiderà i relativi oneri in funzione delle ore e dei giorni di attivazione, ed al numero dei Vigili del Fuoco presenti; a tal fine resta a carico della Direzione Regionale Vigili del Fuoco l'invio di una relazione di sintesi delle attività prestate;

12. Nel caso in cui, per documentate esigenze organizzative, la Direzione regionale VV.F. attivasse i distaccamenti per un periodo inferiore al periodo minimo stabilito di giorni 38 all'interno del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, o con organici inferiori a quelli indicati nel presente Programma, l' Agenzia Regionale di Protezione Civile riconoscerà esclusivamente le prestazioni effettuate e liquiderà i relativi oneri in funzione ai giorni di attivazione ed al numero dei Vigili del Fuoco presenti;

13. Al Ministero dell'Interno verrà riconosciuta la spesa di € 9,30 relativa al primo pasto, di ogni unità permanente impiegata presso le squadre, per ogni giornata di effettivo servizio;

14. In considerazione che le attività sopra descritte delle squadre si svolgono dalle ore 8,00 alle ore 20,00 , con un orario di lavoro effettivo (compreso il tempo per raggiungere la sede di servizio e quello per il riassetto della persona) superiore alle 12 ore giornaliere, al personale permanente impiegato presso le stesse squadre spetta, ai sensi dell'art. 28 del CCNL VVF, il riconoscimento del secondo pasto; pertanto per ogni giornata di effettivo servizio, ad ogni unità di personale verrà riconosciuta l'erogazione di un buono mensa regionale;

B) PERIODO FASE ATTENZIONE

1. Durante il periodo relativo alla fase di attenzione per il rischio di incendi boschivi, determinato e formalizzato con apposito atto del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, d'intesa con il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco e sentito il parere del Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato sulle condizioni di pericolosità di innesco di incendi boschivi e tenuto conto dell'andamento delle condizioni meteo-climatiche,

potranno essere utilizzate, compatibilmente con le prioritarie necessità del servizio di soccorso ordinario, in base alle esigenze di servizio AIB, d'intesa con la SOUP, squadre antincendio boschivo, composte da unità di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in turnazione di servizio istituzionale;

I Comandi interessati dall'invio di squadre della turnazione ordinaria, potranno richiamare unità di personale necessarie per la sostituzione del relativo personale impegnato.

3. I Comandi VV.F ai quali verranno riconosciute, con oneri a carico dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, le prestazioni delle suddette squadre dei Vigili del Fuoco, saranno quelli che avranno operato il richiamo del personale libero.

4. Le squadre saranno formate ciascuna da personale dei Vigili del Fuoco, con composizione variabile in base alle esigenze ed alle turnazioni di servizio;

5. Le attività delle suddette squadre verranno finanziariamente riconosciute dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, esclusivamente in relazione alle prestazioni effettuate, mediante il pagamento delle ore di straordinario del personale richiamato al costo lordo orario relativo al lavoro straordinario, e pertanto l'Agenzia liquiderà i relativi oneri in funzione delle ore e dei giorni di attivazione, ed al numero dei Vigili del Fuoco richiamati; qualora l'attività delle suddette squadre di turno di servizio dovesse avere durata sufficiente alla maturazione del riconoscimento del primo pasto, al Ministero dell'Interno verrà riconosciuta la spesa di € 9,30 relativa al primo pasto, di ogni unità permanente impiegata presso le squadre, per ogni giornata di effettivo servizio; pertanto, a tal fine, al termine di ogni servizio, resta a carico della Direzione Regionale Vigili del Fuoco l'invio di una relazione di sintesi dell'attività prestata;

6. Le modalità operative delle summenzionate squadre di turno di servizio saranno le stesse previste per le squadre di turno libero attivate durante il periodo relativo alla fase di pre-allarme.

ART. 6 - SVOLGIMENTO ATTIVITA' PRESSO LA SOUP

1. Durante il periodo di apertura della SOUP regionale, di norma coincidente con il periodo relativo alla fase di attenzione per il rischio di incendi boschivi, presso la SOUP stessa, presterà servizio personale qualificato capo squadra /capo reparto dei Vigili del Fuoco, che avrà la funzione di raccordo e coordinamento delle squadre dei Vigili del Fuoco con l'Agenzia stessa.

2. Il personale dei Vigili del Fuoco presterà servizio presso la SOUP regionale tutti i giorni, con orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 20,00;

in caso di ritardi, disguidi, assenze di ogni tipo del personale VVF assegnato, la Sala Operativa del Comando

Provinciale di competenza dovrà darne comunicazione telefonica alla SOUP entro le ore 8,15, e nel contempo dovrà tempestivamente disporre la eventuale sostituzione del personale in ritardo e/o comunque assente, e il relativo invio in servizio, entro le ore 9,00, del personale sostitutivo;

3. Per la copertura dei turni nella giornata di domenica dalle ore 8,00 alle ore 20,00, il presidio della SOUP è assicurato dal personale dei Vigili del Fuoco, dal Corpo Forestale dello Stato e dai rappresentanti delle Associazioni di Volontariato di protezione civile; nelle suddette giornate il personale dei Vigili del Fuoco è individuato quale referente della SOUP, con il compito di prendere contatti, in caso di necessità, con i funzionari dell' Agenzia Regionale di Protezione Civile in turno di reperibilità e, per ogni evenienza ritenuta necessaria, anche con i dirigenti dell' Agenzia medesima;

4. Ai fini dell'individuazione dei soggetti preposti a detta attività, il Comando Provinciale di competenza del relativo personale avrà cura di inviare all' Agenzia Regionale di Protezione Civile idonea documentazione di turnazione;

5. Le attività del suddetto personale verranno finanziariamente riconosciute dall' Agenzia Regionale di Protezione Civile, esclusivamente in relazione alle prestazioni effettuate, al costo loro orario di € 20,00, e pertanto l' Agenzia liquiderà i relativi oneri in funzione delle ore e dei giorni di effettiva presenza; a tal fine al resta a carico della Direzione Regionale Vigili del Fuoco l'invio di una relazione di sintesi delle attività prestate;

6. Al Ministero dell'Interno verrà riconosciuta la spesa di € 9,30 relativa al primo pasto, di ogni unità permanente impiegata presso la SOUP, per ogni giornata di effettivo servizio;

7. Al personale permanente impiegato presso la SOUP, in considerazione che le attività sopra descritte si svolgono dalle ore 8 alle ore 20, e che quindi l'orario di lavoro effettivo (compreso il tempo per raggiungere la sede di servizio e quello per il riassetto della persona) supera le 12 ore giornaliere, ai sensi dell'art. 28 del CCNL VVF, spetta il riconoscimento del secondo pasto, e quindi per ogni giornata di effettivo servizio verrà riconosciuta l'erogazione di un buono mensa regionale;

8. In caso di incendio la SOUP dell' Agenzia Regionale di Protezione Civile, d'intesa con il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco e l'Amministrazione provinciale il cui territorio è interessato dall'emergenza, disporrà - se ritenuto necessario - il trasferimento delle squadre Antincendio Boschive presenti in altri Comandi;

**ART. 7 - DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE SQUADRE NELLE
OPERAZIONI D'INTERVENTO**

Visto l'Accordo Quadro siglato il 16 aprile 2008 tra il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, la cui applicazione è vincolante per gli effetti del presente Quadro delle attività, la direzione e il coordinamento delle squadre sull'intervento avverrà in conformità a quanto previsto dal sopra citato Accordo.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI A CARICO DELL' AGENZIA

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Programma l'Agenzia Regionale di Protezione Civile riconosce al Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Direzione Regionale per l'Emilia-Romagna, l'importo massimo di € 490.000,00 , così suddiviso a stima preventiva:

- costo del personale per le squadre di cui all' art. 5 - paragrafo A) : stima € 273.600,00
- costo del personale per le squadre di cui all' art. 5 - paragrafo B) : stima € 60.000,00
- costo del personale di cui all' art. 6 :stima € 18.000,00
- costo per mensa primo pasto per le squadre di cui all' art. 5 - paragrafi A) e B) e per il personale di cui al precedente art. 6 : stima € 11.400,00
- costo per spese tecniche di funzionamento (gestione automezzi per carburante, lubrificanti, manutenzione)e materiale tecnico, impiegati nelle attività di cui agli artt.li 5 e 6 : stima € 127.000,00

Il costo relativo all'acquisto, a carico dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, dei buoni mensa regionali spettanti al personale dei Vigili del Fuoco per le attività di cui ai precedenti artt.li 5 e 6, formerà oggetto di ulteriore separato finanziamento.

ART. 9 - RENDICONTAZIONE ATTIVITA'

Al termine dei periodi previsti per lo svolgimento delle attività previste nel presente Programma, la Direzione Regionale Vigili del Fuoco avrà cura di redigere ed inviare all'Agenzia Regionale di Protezione Civile una dettagliata rendicontazione delle attività svolte, oggetto di riconoscimento del finanziamento regionale.

Al fine del corretto riconoscimento del costo delle attività

svolte, la documentazione di rendicontazione dovrà contenere:

- per ogni tipologia di spesa, i riferimenti di dettaglio necessari a computare analiticamente il costo sostenuto;
- una specifica dichiarazione di avvenuta verifica e controllo di congruità e regolarità tecnico-contabile delle spese rendicontate, nel rapporto tra le documentazioni di spesa ed il servizio effettivamente prestato;
- una specifica dichiarazione di disponibilità, presso i propri uffici, della documentazione originale indicata nell'atto di rendicontazione;

Poiché il contributo verrà quindi erogato sulla sola base di quanto auto dichiarato nell'atto di rendicontazione, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile si riserva la possibilità di effettuare, a campione, verifiche tecnico-contabili sulle documentazioni di spesa indicate;

l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, previa verifica della documentazione di rendicontazione trasmessa, potrà liquidare il contributo finanziario concesso, sulla base della documentazione di rendicontazione ritenuta ammissibile a liquidazione, secondo quanto regolamentato dal presente Programma.

La Direzione Regionale Vigili del Fuoco avrà anche cura di redigere ed inviare all'Agenzia Regionale di Protezione Civile un dettagliato elenco numerico-nominativo del personale avente diritto all'erogazione del buono mensa regionale, in cui sia evidente, per ogni buono mensa indicato ad ogni singola persona, la data e la tipologia del servizio prestato per il quale è maturato il diritto al riconoscimento del buono stesso.

L'Agenzia Regionale di Protezione Civile avrà successiva cura, previa verifica tecnico-contabile, di procedere, mediante separato finanziamento, all'acquisto dei buoni mensa presso la Ditta fornitrice, e quindi alla successiva consegna alla Direzione Regionale Vigili del Fuoco.

ART. 10 - INFORMAZIONI FRA LE PARTI

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi informazioni utili per lo svolgimento delle attività previste nel presente Programma.

ART. 11 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI INFORMAZIONE

L'Agenzia Regionale di Protezione Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale per l'Emilia-Romagna, sentito il Corpo Forestale dello Stato, potranno concordare interventi congiunti mirati in materia di formazione del personale adibito ad attività di incendio

boschivo, di informazione ai cittadini in merito alle cause determinanti l'innescò di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo, nonché lo svolgimento di esercitazioni o simulazioni atte a verificare la preparazione teorico-pratica delle squadre di volontariato antincendio boschivo.

Bologna, Lì

Agenzia Regionale di Protezione Civile

Il Direttore

Dott. Maurizio MAINETTI

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile

Direzione regionale per l'Emilia-Romagna

Il Direttore

Ing. Giovanni NANNI
